

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Piazza del Popolo, 31 – FAENZA (RA)

REP. N. 457

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE, FAENZA, RIOLO TERME E SOLAROLO, E L'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI SERVIZI E FUNZIONI CULTURALI, MUSEALI, BIBLIOTECARIE E SPORTIVE DEI COMUNI.

L'anno **Duemiladiciassette (2017)**, il giorno **Ventotto (28)** del mese di **Dicembre** nella Sede del Comune di Faenza, con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge;

TRA

* il **COMUNE DI BRISIGHELLA** (C.F. 00202300398), Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Missiroli Davide, nato a Faenza il 20 maggio 1978, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Brisighella, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 20/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

* il **COMUNE DI CASOLA VALSENIO** (C.F. 81002910396), Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Iseppi Nicola, nato a Faenza il 12 agosto 1977, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Casola Valsenio, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comu-

nale n. 56 del 19/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

* il **COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE** (C.F. 00242920395), Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Meluzzi Daniele, nato a Faenza il 14 luglio 1961, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castel Bolognese, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

* il **COMUNE DI FAENZA** (C.F. 00357850395), Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Malpezzi Giovanni, nato a Faenza il 25 luglio 1966, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Faenza, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 18/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

* il **COMUNE DI RIOLO TERME** (C.F. 00226010395), Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Nicolardi Alfonso nato a Faenza il 27 febbraio 1972 il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Riolo Terme, autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 20/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

* il **COMUNE DI SOLAROLO** (C.F. 00218770394), Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Anconelli Fabio, nato a Faenza il 30 giugno 1964, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Solarolo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del

14/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

* **l'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA** (C.F. 90028320399), Rappresentata dal Presidente pro tempore Sig. Malpezzi Giovanni, nato a Faenza il 25 luglio 1966, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione della Romagna Faentina, autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 52 del 21/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

- che i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo hanno costituito l'Unione della Romagna Faentina;
- che il territorio dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, coincidente con il distretto socio sanitario faentino e con il territorio dell'Unione della Romagna Faentina, rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata di servizi da svolgere su scala comprensoriale;
- che al fine di conseguire tutte le opportune sinergie territoriali tra i Comuni dell'Unione, i medesimi si sono determinati a conferire all'Unione lo svolgimento del complesso delle funzioni trasversali costituite da quelle relative alla assistenza agli organi e agli affari istituzionali, al contenzioso, all'archivio protocollo, ai contratti oltre a quelle di Stazione Appaltante già conferite all'Unione con convenzione Rep. N. 355/2016 dell'Unione della Romagna Faentina;
- che il conferimento del complesso delle funzioni sopra indicate ha

come obiettivo il conseguimento di economie di scala per effetto della unificazione dei servizi, di razionalizzazione dei procedimenti in coerenza con il conferimento all'URF per la gestione associata dei servizi operativi;

- che per il trasferimento delle funzioni è stato effettuato lo studio di fattibilità di cui al protocollo dell'URF nr. 73732 del 11/12/2017, con cui sono state rappresentate le ragioni di convenienza, economicità, efficienza ed efficacia che si ipotizza di conseguire.

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione della Romagna Faentina delle funzioni inerenti ai servizi culturali, servizi bibliotecari, servizi museali e servizi dello sport fino ad oggi assolute direttamente dai Comuni.
3. La presente convenzione regola i rapporti tra i Comuni e tra Comuni e Unione della Romagna Faentina per l'esercizio delle attività e funzioni suddette.

ART. 2

IMPEGNI DELLE PARTI

1. I Comuni si impegnano a:
 - rispettare le norme regolamentari predisposte dall'Unione della Romagna Faentina;

- ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione delle attività.
2. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi e attività in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione che intervengono nel presente atto.

ART. 3

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

1. Le funzioni di cui alla presente convenzione devono essere svolte secondo i principi di sinergia, integrazione, flessibilità, collaborazione.

ART. 4

MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza 1 gennaio 2018.
2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.
3. L'URF esercita competenze in nome e per conto proprio, in nome proprio e per conto dei Comuni, in nome e per conto dei Comuni.
4. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti secondo quanto previsto da legge, regolamenti e dalla presente convenzione.
5. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 12 della presente convenzione.

ART. 5

DOTAZIONE ORGANICA E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, c. 5, del D.Lgs. 267/2000.

Tutto il personale in servizio presso i comuni addetto alle funzioni di cui all'art. 1 alla data del 31/12/2017 è trasferito all'URF.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine. Il personale trasferito transita nella dotazione organica dell'Unione.

3. Per il personale trasferito, l'Unione subentra ai Comuni conferenti, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto della presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.

5. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Settore, articolato nelle strutture organizzative stabilite dalla Giunta dell'Unione, vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione, che dovrà essere sempre adeguato alla dotazione necessaria per l'espletamento della funzione nella loro interezza. Le variazioni relative al personale distaccato, comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

6. La dotazione organica deve essere adeguata ai parametri individuati dalla Giunta regionale, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'ordinamento.

ART. 6

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I trasferimenti statali, regionali, provinciali e altri trasferimenti pubblici o privati destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

2. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono sostenute dall'Unione, secondo le procedure di programmazione e Bilancio stabiliti per il rapporto tra

Comuni e Unione. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

3. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene sulla base della popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. La Giunta dell'Unione può individuare, in sede di predisposizione annuale dei piani delle spese, un diverso criterio di riparto della spesa fra i Comuni. I Comuni possono trasferire all'Unione specifici finanziamenti aggiuntivi, a destinazione vincolata, per la realizzazione di attività di interesse particolare del territorio comunale.

4. La gestione finanziaria avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla Giunta dell'Unione.

5. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale entro il termine stabilito dell'anno precedente, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione entro il termine stabilito dell'anno successivo.

6. I Comuni assumono l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le somme di riferimento. In caso negativo la Giunta

dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

7. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci ove necessarie. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa, per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio dell'anno immediatamente successivo od utilizzate per specifici progetti.

8. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità, così come verranno definiti dalla Giunta dell'Unione.

ART. 7

MODALITA' OPERATIVE DEL SERVIZIO CULTURA

Le funzioni assicurate dal Servizio Cultura saranno svolte da un presidio funzionale presso il Comune di Faenza per lo sviluppo dei processi operativi secondo il criterio di omogeneità, costituito da un'unità di base (ufficio centrale Cultura) mentre nei territori comunali, per i processi operativi che più si caratterizzano in rapporto al contesto

ambientale di riferimento, al fine di garantire dinamiche di gestione efficienti ed evitare dispersione delle conoscenze sul territorio acquisite, vengono mantenuti processi di lavoro in capo al personale ivi impiegato con corretti livelli di autonomia.

Le attività sono descritte nello studio di fattibilità - protocollo URF nr. 73732 del 11/12/2017 - e vengono meglio precisate nel funzionamento dell'Unione della Romagna Faentina e negli atti di programmazione.

In ciascun Comune decentrato rispetto alla sede dell'URF, per il presidio della funzione, presta servizio una unità di personale del Servizio Cultura secondo le assegnazioni definite dal dirigente ovvero, in misura percentuale, personale assegnato anche ad altre funzioni.

Per le attività relative al territorio del Comune di Faenza, la continuità di gestione è garantita dal personale dell'ufficio centrale.

Per quanto concerne il Museo Internazionale delle Ceramiche, in base al contratto di servizio in Faenza Onlus (atto Rep. n. 4052 in data 01.06.2016), viene mantenuto il distacco alla Fondazione M.I.C. del personale del Comune di Faenza già assegnato.

ART 8

MODALITA' OPERATIVE DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE

Le attività sono descritte nello studio di fattibilità - protocollo URF nr. 73732 del 11/12/2017 - e vengono meglio precisate nel funzionamento dell'Unione della Romagna Faentina e negli atti di programmazione.

ART 9

MODALITA' OPERATIVE DEL SERVIZIO MUSEI

Le attività sono descritte nello studio di fattibilità prot. URF - protocollo URF nr. 73732 del 11/12/2017 - e vengono meglio precisate nel funzionigramma dell'Unione della Romagna Faentina e negli atti di programmazione.

ART 10

MODALITA' OPERATIVE DELL'UFFICIO SPORT

Le attività sono descritte nello studio di fattibilità prot. URF - protocollo URF nr. 73732 del 11/12/2017 - e vengono meglio precisate nel funzionigramma dell'Unione della Romagna Faentina e negli atti di programmazione.

Per la funzione Sport è prevista una unità di base presso il Comune di Faenza (ufficio centrale) per lo sviluppo dei processi operativi secondo il criterio di omogeneità mentre nei territori comunali, per i processi operativi che più si caratterizzano in rapporto al contesto ambientale di riferimento, al fine di garantire dinamiche di gestione efficienti ed evitare dispersione delle conoscenze sul territorio acquisite, vengono mantenuti processi di lavoro in capo al personale ivi impiegato, se presente, con corretti livelli di autonomia.

ART 11

MODALITA' OPERATIVE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

Le attività descritte nello studio di fattibilità prot. URF - protocollo URF nr. 73732 del 11/12/2017 - e vengono meglio precisate nel funzionigramma dell'Unione della Romagna Faentina e negli atti di program-

mazione.

La struttura di staff "Segreteria di Settore" coadiuva il Dirigente ed i Servizi nel presidio dell'attività amministrativa del Settore in Unione e di singole attività ovvero procedimenti di interesse dell'intero Settore.

ART 12

SEDE

La sede del Settore Cultura, Promozione economica, Turismo e Sport dell'Unione della Romagna Faentina è attualmente stabilita a Faenza, in Piazza Del Popolo, 31.

2. Le sedi, i presidi e gli uffici sono individuati dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

ART. 13

BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando: beni propri, beni di proprietà dei comuni messi a disposizione dell'Unione con appositi atti, eventuali beni di proprietà di terzi in base ad idonei titoli.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito di accordi fra Unione e Comune concedente.

3. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

4. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in uso all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 14

COORDINAMENTO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA'

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione. Viene assicurata la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di controllo interno secondo le tempistiche previste dalle norme di legge e di regolamento.

2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.

3. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita. In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione.

ART. 15

PERSONALE

Il personale dipendente dei Comuni addetto ai servizi di cui alla presente convenzione è interamente trasferito all'Unione della Romagna Faentina.

Con apposito atto della Giunta dell'Unione viene approvata l'organizzazione del settore e dei servizi di cui alla presente convenzione e viene identificato nominativamente il personale trasferito dai Comuni.

ART.16

DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.

2. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque (5) dalla stipula del presente atto. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi sei (6) mesi prima della scadenza dell'anno solare. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione della Romagna Faentina della deliberazione consigliare adottata.

3. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli Enti associati.

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

5. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione associata. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati.

6. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando o distacco del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato secondo le quote conferite per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche: a) la quota parte di

personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente; b) la quota di personale impegnato nei servizi generali (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale) attribuibile alle materie oggetto della retrocessione. Non si procede al trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l'Unione stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione.

ART. 17

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 18

CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

ART. 19

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo statuto dell'Unione, al codice civile e alla normative vigente.

2. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti, anche contrattuali, in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti con la presente convenzione.

ART. 20

SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Il presente atto, esente da imposta di bollo, sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Redatto e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BRISIGHELLA

f.to Missiroli Davide

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASOLA VALSENO

f.to Iseppi Nicola

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

f.to Meluzzi Daniele

IL SINDACO DEL COMUNE DI FAENZA

f.to Malpezzi Giovanni

IL SINDACO DEL COMUNE DI RIOLO TERME

f.to Nicolardi Alfonso

IL SINDACO DEL COMUNE DI SOLAROLO

f.to Anconelli Fabio

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

f.to Malpezzi Giovanni

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)